



REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:  
Piazza De Gasperi, n.5 - 30022 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 02799490277

**PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  
ANNO 2012**

L'anno 2012, il giorno 9 del mese di ottobre, alle ore 9.30, nell'aula De Salvia della sede del distretto socio sanitario n. 2 a Portogruaro, tra la delegazione trattante di parte sindacale (R.S.U., C.G.I.L.-F.P., C.I.S.L. FPS, FIALS., F.S.I., NURSING UP, U.I.L.-FPL) del personale del comparto del servizio sanitario nazionale e la delegazione trattante di parte pubblica,

PREMESSO QUANTO SEGUE:

con intesa sottoscritta in data 8 marzo 2011 e approvata dal direttore generale con deliberazione n. 447 del 21 dicembre 2011, relativa all'istituto della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, è stato/a:

- determinato l'ammontare delle risorse destinate all'istituto in questione per l'anno 2011;
- stabilito il valore della quota annua teorica individuale del fondo spettante a ciascun dipendente appartenente alle singole categorie, subordinandone l'integrale erogazione a favore del personale avente titolo agli esiti del processo di valutazione;
- stabilito che, nelle more delle disposizioni che la Regione del Veneto avrebbe emanato in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche per l'anno 2011 la quota economica individuale annua del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, riconosciuta a ciascun dipendente, sarebbe stata erogata per il 70% in base al raggiungimento degli obiettivi di budget della unità operativa di appartenenza e per il 30% in esito alla applicazione della scheda di valutazione individuale adottata con l'intesa sottoscritta il 29 settembre 2009 dall'azienda e da C.G.I.L. - F.P., U.I.L. - F.P.L., F.S.I. e NURSING UP;
- precisato che l'erogazione del compenso della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi legato alla applicazione della scheda di valutazione individuale, confermato per l'anno 2011 nel valore del 30% della quota economica individuale annua, avviene esclusivamente a consuntivo, terminato l'anno di riferimento, con le procedure adottate con l'intesa sottoscritta il 29 settembre 2009 dall'azienda e da C.G.I.L. - F.P., U.I.L. - F.P.L., F.S.I. e NURSING UP;
- definita la modalità di erogazione del compenso della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi legato al raggiungimento degli obiettivi di budget della unità operativa di appartenenza, mediante acconti mensili di uguale importo, da erogarsi posticipatamente di due mesi rispetto al mese di riferimento, al fine di consentire una verifica in itinere della quantità e qualità della partecipazione del dipendente al raggiungimento degli obiettivi di budget della unità operativa di appartenenza, prevedendo, a tale scopo, prima della erogazione dell'acconto, la verifica della presenza in servizio secondo i criteri fissati dal punto 6) dell'intesa sottoscritta il 29 settembre

2009 dall'azienda e da C.G.I.L. - F.P., U.I.L. - F.P.L., F.S.I. e NURSING UP., così come modificata dall'intesa dell'8 giugno 2010 analogamente sottoscritta;

- f) stabilito che l'erogazione del compenso della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi legato al raggiungimento degli obiettivi di budget della unità operativa di appartenenza è soggetta ad eventuale congruaglio negativo qualora sia accertato, terminato l'anno di riferimento, uno scostamento superiore al 15% rispetto ai livelli di attività ed obiettivi assegnati alla unità operativa. Il congruaglio negativo viene applicato per ogni punto percentuale superiore al 15%. Quanto non erogato torna al fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi a residuo per l'anno successivo. Ugualmente accade per quanto non erogato in sede di acconto mensile per effetto delle assenze che, secondo i criteri fissati dal punto 6) della citata intesa del 29 settembre 2009, così come modificata dall'intesa dell'8 giugno 2010, non danno titolo alla produttività;
- g) previsto, nei confronti del dipendente che dovesse cessare dal servizio nel corso dell'anno, la sospensione dell'erogazione dell'acconto alla data di cessazione, successivamente alla quale non viene dato corso al pagamento delle mensilità differite, in attesa della valutazione di fine anno relativa alla performance individuale e della unità operativa di appartenenza;

- il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, all'articolo 6, 1° comma, ha disposto che la differenziazione retributiva in fasce, prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va applicata a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, non ancora intervenuta;

- la Regione del Veneto, con lettera 23 gennaio 2012, prot. n. 32239, avuto riferimento alla legge regionale 26 maggio 2011, n. 9, modificata dalla legge regionale 11 novembre 2011, n. 22, con la quale, in applicazione dei principi dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è stato dato mandato alla giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentito il parere della commissione consiliare competente, di definire linee omogenee di indirizzo per la realizzazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, prevedendo che le aziende, nelle more delle stesse linee di indirizzo, applichino le disposizioni contrattuali disciplinanti la valutazione, ha disposto che, nelle more del perfezionamento della predetta disposizione legislativa regionale, al fine di evitare interruzioni nella corresponsione di compensi dovuti al personale dipendente, le amministrazioni continuino ad applicare i contratti collettivi nazionali ed i contratti integrativi aziendali (ovviamente se conformi ai principi contenuti nei contratti nazionali), disciplinanti la valutazione e le modalità di erogazione della retribuzione di risultato e dell'incentivazione alla produttività;

detta temporanea applicazione, prosegue la menzionata nota prot. n. 32239 del 23 gennaio 2012, "risulta coerente con la normativa soprarichiamata. Infatti, ai sensi dell'articolo 65, commi 2 e 4, del D.Lgs 150/2009, relativamente al comparto regioni ed autonomie locali (al quale secondo quanto precisato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 7 del 13 maggio 2010 va assimilato anche il comparto del SSN) i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possono rimanere efficaci fino al 31.12.2012. Inoltre, il termine del 31 dicembre 2011 posto dal legislatore regionale per l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali (e conseguentemente dei contratti integrativi aziendali) disciplinanti la valutazione dei dipendenti non deroga al richiamato disposto dell'articolo 65, commi 2 e 4, del D.lgs. 150/2009, in quanto non è volto ad impedire *tout court* tale applicazione per l'anno 2012, ma solo ad evitare l'ultrattività nel medesimo anno di previsioni difformi rispetto a linee di indirizzo regionali che fossero intervenute anteriormente alla scadenza del predetto termine.";

l'istituto della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, quindi, anche per l'anno 2012 rimane disciplinato dalle disposizioni normative e contrattuali che per l'anno 2011 hanno regolato l'istituto medesimo, avuto in particolar modo riferimento al sistema di valutazione del personale, di cui all'intesa sottoscritta il 29 settembre 2009 dall'azienda e da C.G.I.L. - F.P., U.I.L. - F.P.L., F.S.I. e NURSING UP;

- in ordine alle risorse disponibili per l'istituto contrattuale della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi dell'anno 2012, rileva quanto segue:

- 1) l'articolo 9, epigrafato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 2 bis introduce il divieto di superamento, nel triennio 2011 - 2013, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, e la automatica riduzione delle risorse medesime in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- 2) in ordine alla interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto richiamato, si sono congiuntamente espresse la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, dapprima, nella seduta del 10 febbraio 2011, con l'approvazione di un documento di linee guida avente la finalità di favorire un'applicazione omogenea da parte delle regioni e delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, modificato successivamente in data 10 febbraio 2011;
- 3) ambedue i documenti di linee guida sono stati trasmessi dalla Regione del Veneto (note n. 262234 del 31 maggio 2011 e n. 32270 del 23 gennaio 2012), con l'invito alle aziende ed enti ad attenersi a quanto in essi contenuto e fornendo, con la seconda nota, alcune puntualizzazioni che, per quel che riguarda il vincolo delle risorse di cui si parla, ribadiscono il limite posto dal legislatore, fatta eccezione per le ipotesi di finanziamento dei fondi di produttività da parte di soggetti esterni alle aziende;
- 4) il documento di cui si parla, nel testo coordinato trasmesso con la nota n. 32270 del 23 gennaio 2012, al punto 1), lettera C), con riferimento ai limiti posti dal legislatore, precisa che dal tetto anno 2010 vanno esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti e, per quel che riguarda la riduzione in misura proporzionale alla riduzione dell'organico, sottrae dalla riduzione predetta:
  - \* gli importi relativi alle fasce retributive a seguito cessazione dal servizio dei titolari, rendendo però indisponibili tali risorse fino a tutto l'anno 2013, che vanno pertanto a costituire economia di bilancio;
  - \* gli importi relativi alla retribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e dell'indennità di coordinamento, a seguito cessazione dal servizio dei titolari, precisando che la parte di risorse non riassegnate o non utilizzate per interventi di innalzamento del livello degli incarichi esistenti a seguito di accrescimento di funzioni, che residua a consuntivo, costituisce economia di bilancio;
  - \* gli importi relativi alle indennità di particolare condizione di disagio, pericolo o danno, a seguito cessazioni dal servizio del personale, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo;
- 5) tali interpretazioni consentono esclusivamente, quindi, per il triennio 2011-2013 l'utilizzo nel fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi di quella parte del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professione e dell'indennità professionale specifica, che non viene erogata al personale per effetto di cause diverse dalla cessazione dal servizio;

Handwritten notes on the left margin: "26 in 110" and several illegible signatures.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "DE", "Juces", "WB", "AF", and others.



direttore sanitario	Patrizia Benini	_____
direttore sociale	Claudio Beltrame	_____
direttore u.o.c. personale	Lorenzo Tonetto	_____
direttore della funzione ospedaliera	Rita Finotto	_____
direttore della funzione distrettuale	Dario Zanon	_____
direttore dipartimento di prevenzione	Luigi Nicolardi	_____
responsabile u.o.s. professioni sanitarie	Mauro Filippi	_____

*Componenti della rappresentanza sindacale unitaria:*

Sig.ra Bellotto Monica	_____
Sig.ra Benvegnù Caterina	_____
Sig.ra Beraldo Stefania	_____
Sig.ra Bergamo Wanda	_____
Sig.ra Brugnerotto Dilva	_____
Sig. Bisutti Walter	_____
Sig. Cilio Giovanni	_____
Sig. D'Andrea Alberto	_____
Sig. Ferro Massimiano	_____
Sig. Foschiani Carlo	_____
Sig. Gobbo Giorgio	_____
Sig. Iannacone Michele	_____
Sig. Ius Massimo	_____
Sig. Lancellotti Donato	_____
Sig.ra Lepore Nella	_____
Sig.ra Luceri Maria Assunta	_____
Sig. Manzato Fabio	_____
Sig. Marchesin Angelo	_____
Sig.ra Marin Patrizia	_____
Sig. Montagner Oreste	_____
Sig. Pasqual Vito	_____
Sig. Pratavera Mauro	_____
Sig.ra Ricucci Michela	_____
Sig.ra Rui Emilia	_____
Sig. Sessolo Renzo	_____
Sig. Visotto Roberto	_____
Sig. Vit Susanna	_____
Sig. Zaccheo Adriano	_____

Sig. Zirolto Mafalda  
Sig: Zorzetto Giovanna

Zirolto Mafalda  
Zorzetto Giovanna

*Organizzazioni Sindacali*

C.G.I.L. - F.P.

C.I.S.L. - F.P.


U.I.L. - F.P.L.

FIALS

F.S.I.

NURSING UP

A. B. B. B. B.  
Dalla B. B. B.  
Conc. B. B. B.  
off  
Prati



REGIONE DEL VENETO  
 AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10  
 "VENETO ORIENTALE"

Sede Direzione:  
 Piazza De Gasperi, n. 5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

<b>fondo contrattuale anno 2012</b>	<b>2.283.047,41</b>
differenza impegnato/speso fondo fasce anno 2012 (su valori aggiornati all'attribuzione delle fasce retributive da 1.1.2006)	
valore stimato, al netto fasce cessati rese indisponibili ex legge 30 luglio 2010, n. 122 e documento dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, modificato il 13/10/2011 e nota Regione del Veneto prot. n. 32270 del 23/1/2012)	<b>327.336,39</b>
differenza impegnato/speso fondo fasce anno 2010 (su valori aggiornati all'attribuzione delle fasce retributive da 1.1.2006) al netto € 350.000 già assegnati a produttività 2010 ex d.d.g. n. 116/2011)	<b>84.079,54</b>
differenza impegnato/speso fondo fasce anno 2011 (su valori aggiornati all'attribuzione delle fasce retributive da 1.1.2006) (al netto € 312.500 assegnati a produttività 2011 da d.d.g. 447/2011 ed al netto fasce cessati, in rateo mensile, rese indisponibili ex legge 30 luglio 2010, n. 122 e documento dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 10/2/2011, modificato il 13/10/2011 e nota Regione del Veneto prot. n. 32270 del 23/1/2012)	<b>68.389,08</b>
differenza, stimata per difetto, fra le risorse destinate al fondo fasce da intesa 1 aprile 2009 e quanto speso per le progressioni economiche orizzontali degli anni 2005/2007 in applicazione dell'intesa medesima, al netto delle destinazioni al fondo della produttività anno 2009, e fra il fondo accessorio degli anni imdesimi e quanto dello stesso utilizzato a consuntivo.	<b>1.26.411,31</b>
<b>1% i.p. stimata anno 2012</b>	<b>52.000,00</b>
quote stimate rese indisponibili, ex art.3, comma 4, del c.c.d.i. del 10.3.2006, recepito con deliberazione n. 123 del 14.3.2006, non utilizzate anno 2012 per intervenuta cessazione, senza corrispondente sostituzione, dei dipendenti riquilibrati (aggiunto al 30/6/2012 su base annua)	<b>47.420,71</b>
	<b>2.988.684,45</b>

